

COMUNE DI SAGLIANO MICCA
(Provincia di Biella)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/07/2014

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1.A Oggetto del Regolamento
- Art. 2.A Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3.A Riscossione
- Art. 4.A Dichiarazione
- Art. 5.A Versamenti
- Art. 6.A Ravvedimento
- Art. 7.A Accertamento
- Art. 8.A Rimborsi
- Art. 9.A Calcolo degli interessi
- Art. 10.A Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 11.A Potenziamento degli uffici
- Art. 12.A Rinvio dinamico
- Art. 11.A Entrata in vigore

CAPITOLO B – IMU

- Art. 1.B Oggetto
- Art. 2.B Presupposto del tributo
- Art. 3.B Soggetti attivi
- Art. 4.B Soggetti passivi
- Art. 5.B Base imponibile
- Art. 6.B Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 7.B Aree fabbricabili
- Art. 8.B Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 9.B Esenzioni
- Art.10 B Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola
- Art. 11.B Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
- Art. 12.B Agevolazioni
- Art. 13.B Riduzioni
- Art. 14.B Detrazioni per l'abitazione principale
- Art. 15.B Modalità di versamento
- Art. 16.B Dichiarazione
- Art. 17.B Accertamento
- Art. 18.B Riscossione coattiva
- Art. 19.B Sanzioni e interessi
- Art. 20.B Rimborsi e compensazione
- Art. 21.B Importi minimi
- Art. 22.B Contenzioso
- Art. 23.B Modalità di notificazione

CAPITOLO C – TASI

- Art. 1.C Oggetto
- Art. 2.C Presupposto del tributo
- Art. 3.C Soggetto attivo
- Art. 4.C Soggetti passivi
- Art. 5.C Base imponibile
- Art. 6.C Periodo di applicazione del tributo
- Art. 7.C Definizione di abitazione principale, pertinenza, fabbricato ed area fabbricabile
- Art. 8.C Determinazione delle aliquote
- Art. 9.C Detrazioni – riduzioni - esenzioni
- Art. 10.C Servizi indivisibili
- Art. 11.C. Modalità di versamento
- Art. 12.C Dichiarazione
- Art. 13.C Accertamento
- Art. 14.C Riscossione coattiva

Art. 15.C Sanzioni e interessi
Art. 16.C Rimborsi e compensazione
Art. 17.C Importi minimi
Art. 18.C Contenzioso
Art. 19.C Modalità di notificazione
ALLEGATO A - Servizi indivisibili e relativi costi analitici

CAPITOLO D – TARI

Art. 1.D. Oggetto
Art. 2.D. Presupposto del tributo
Art. 3.D. Istituzione del tributo
Art. 4. D. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 5. D. Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 6. D. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 7. D. Soggetto attivo
Art. 8. D. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 9. D. Soggetti passivi
Art. 10. D. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 11. D. Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 12. D. Esenzioni e riduzioni
Art. 13. D. Superficie degli immobili
Art. 14. D. Costo di gestione
Art. 15. D. Determinazione della tariffa
Art. 16. D. Articolazione della tariffa
Art. 17. D. Periodi di applicazione del tributo
Art. 18. D. Tariffe per le utenze domestiche
Art. 19. D. Occupanti le utenze domestiche
Art. 20.D. Tariffe per le utenze non domestiche
Art. 21. D. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 22. D. Scuole statali
Art. 23. D. Tributo giornaliero utenze non domestiche
Art. 24. D. Tributo provinciale
Art. 25. D. Obbligo di dichiarazione
Art. 26. D. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 27 D. Funzionario Responsabile
Art. 28 .D Poteri del Comune
Art. 29. D. Accertamenti
Art. 30 D. Sanzioni
Art. 31. D. Riscossione
Art. 32. D. Interessi
Art. 33. D. Rimborsi
Art. 34. D Compensazione
Art. 35. D Rateizzazione dei pagamenti
Art. 36. D. Somme di modesto ammontare
Art. 37. D. Contenzioso
Art. 38. D. Clausola di adeguamento
ALLEGATO A -Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1.A Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'Art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla Legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A Ravvedimento

1. Ai sensi dell'Art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

- a) la riduzione prevista all'Art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
- b) la sanzione di cui all'Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

ART. 7.A Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'Art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'Art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
8. Ai sensi dell'Art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente Art. 6.A del presente regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 8.A Rimborsi

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

4. Ai sensi dell'Art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 9.A Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'Art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 10.A Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 29.10.2012.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'Art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale 8 ottobre 2013 n. 30 per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 11.A – Potenziamento degli uffici

1. Una parte dei proventi derivanti dall'attività di accertamento dell'evasione della IUC è destinata alla costituzione di un fondo comune da utilizzare per il potenziamento dell'Ufficio Tributi e l'attribuzione di incentivi al personale dello stesso.

2. Le quote di costituzione e di attribuzione di tale fondo sono determinate, previa contrattazione decentrata, in relazione ai programmi e agli obiettivi di recupero della base imponibile stabiliti dall'Amministrazione.

ART. 12.A - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 13.A Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B – IMU

ART. 1.B Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

ART. 2.B Presupposto del tributo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3.B – Soggetti attivi

1. Soggetti attivi dell'imposta sono il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale, e lo Stato per la quota di gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Art. 4.B – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati, compresi quelli con i requisiti di "ruralità", aree fabbricabili e terreni agricoli, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario

Art. 5.B Base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 per i fabbricati iscritti in catasto il valore, per la quantificazione della base imponibile, è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 5% i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

ART. 6.B Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per Legge con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7.B Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 8.B – Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto, a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili e alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore venale delle aree edificabili.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto al comma 1, per le aree divenute inedificabili per volontà del proprietario/possessore non si fa luogo al rimborso.

Art. 9.B Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'Art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'Art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

7. Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 come da Circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n° 09.

Art. 10.B Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art.9 comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art.42bis L.222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui art.39 D. P. R. 917/1986 (TUIR) e dell'art.2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Art. 11.B Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'Art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerati terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77.

Art. 12.B Agevolazioni

1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare nella misura di una sola e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata e comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'agevolazione dell'imposta si estende, con le limitazioni previste dal presente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

Art. 13.B Riduzioni

1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Si precisa che ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 12 B comma 1 del presente Regolamento. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi, ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico o l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
5. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente comma, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale o da professionista qualificato incaricato dallo stesso Ufficio Tecnico, con perizia a carico del proprietario.
6. Si precisa inoltre che se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
7. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione della ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
8. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500;
 - del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000.
9. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Art. 14.B Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo per

abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

4. Il contribuente non può applicare le agevolazioni e le riduzioni IMU per più di un'unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario (unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei - riferimento alla nota del 21/02/2002 prot. n° 15232 dell'Agenzia del Territorio .)

5. La maggiorazione della detrazione nel caso di abitazione in nuda proprietà ad uno dei due coniugi ed in usufrutto all'altro troverà applicazione solo in favore dell'usufruttuario che è l'unico contribuente IMU.

6. La maggiorazione della detrazione nel caso di abitazione con quote di proprietà diverse, sono suddivise in parti uguali poiché non rilevano le quote di comproprietà trovando quindi applicazione la regola ordinaria della determinazione base.

Art. 15.B Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 16 B. Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6 del D.Lgs. 23/2011. la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3. Gli Enti non commerciali presentano dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Art. 17 B. Accertamento

1. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione alle spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete e/o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 18.B - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19. B – Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate, in conformità ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.

Art. 20.B Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (Art. 1 co. 164 L. 296/2006).

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 12,00 annui.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito relative all'imposta municipale propria con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. La compensazione, negli stessi importi di cui sopra, può essere disposta anche d'ufficio previo avviso al contribuente.

Art. 21.B Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

Art. 22. B – Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modificazioni.

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono a richiesta del contribuente essere rateizzate.

Art. 23. B – Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R. oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficio Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

CAPITOLO C TASI

Art. 1.C Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'Art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2.C Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Fanno eccezione in ogni caso i terreni agricoli. A tal fine si intendono per terreni agricoli:

- i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti;

- i terreni non coltivati;

- i terreni non posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti

3. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli e coltivatori diretti sono considerate terreni agricoli e non aree edificabili, non rientrano pertanto nell'oggetto dell'imposta e sono escluse dalla tassazione TASI.

ART. 3.C Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa fra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4.C Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'Art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 6.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. Fanno eccezione le seguenti casistiche:

- i casi di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, in tale caso la TASI è dovuta soltanto da possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto;

- i casi in cui l'immobile sia oggetto di locazione finanziaria, in tale caso la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione

finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna;

- i casi in cui il titolare del diritto reale di godimento coincida con l'occupante dell'immobile e non sia un soggetto diverso, in tale caso infatti il soggetto passivo TASI è l'occupante;
- nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. Nel caso di immobile posseduto da più soggetti, ma utilizzato come abitazione principale solo da uno di essi, si applica l'aliquota dell'abitazione principale proporzionalmente alla quota di possesso.

ART. 5.C Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 6.C Periodo di applicazione del tributo

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione di fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono sino al giorno di cessazione.
2. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. A tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore è presa in carico dal momento in cui avviene qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione- 30 giugno dell'anno successivo all'occupazione – diversamente l'obbligazione termina alla data di presentazione salvo che non venga dimostrato con documentazione idonea il momento dell'effettiva cessazione.

Art. 7.C Definizione di abitazione principale, pertinenza, fabbricato ed area fabbricabile

Ai fini della TASI si intende:

PER ABITAZIONE PRINCIPALE l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

E' assimilata all'abitazione principale ai fini TASI (come da Regolamento IMU):

- l'abitazione e relative pertinenze, assegnate ad uno dei due coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale fa sorgere diritto di abitazione e ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva, anche se non proprietario dell'immobile;
- l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nello Stato Italiano, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che l'abitazione sia quella di residenza anagrafica e di dimora abituale del comodatario, limitatamente ad una sola unità immobiliare per soggetto passivo, e che entrambi comodante e comodatario, siano residenti nel territorio del comune di Sgalliano Micca. Per beneficiare della suddetta agevolazione gli interessati, dovranno presentare al Comune

comunicazione, utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito del Comune di Sagliano Micca, entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU che, per l'anno 2014, è il 30/06/2015.

Per PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE l'immobile classificato nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;

Per FABBRICATO l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per AREA FABBRICABILE l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 8.C Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI tenendo conto che la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile l'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8, A/9 resta il vincolo dell'aliquota al 6 per mille.

3. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille,

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'rt. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'Art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9 C Detrazioni – riduzioni – esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente Art. 8, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm., nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

c1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'Art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

5. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:

- immobili posseduti dallo Stato;
- immobili posseduti nel proprio territorio dalla Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunità montane, dai consorzi fra Ente, ove non soppressi, purché destinati esclusivamente a finalità istituzionali; immobili posseduti dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente a finalità istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del Decreto del Presidente n. 601/1973 e successive modificazioni;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, perché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,

6. Non sono esclusi dalla TASI (pur essendo esclusi dall'IMU):

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- gli immobili delle forze armate;
- gli immobili destinati ad alloggi sociali e quindi anche quelli degli Enti per l'edilizia residenziale pubblica;
- l'ex casa coniugale;
- i fabbricati rurali strumentali;

ART. 10.C Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente Regolamento relativamente all'anno 2014, allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

ART. 11.C Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Ai sensi dell'Art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. La TASI viene riscossa dal Comune con versamento in autoliquidazione.

ART. 12 C. Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione redatta su modello disponibile presso il Comune ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli Enti non commerciali presentano dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

ART. 13 C. Accertamento

1. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione alle spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete e/o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo.

ART. 14. C - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 15. C – Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate, in conformità ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.

ART. 16. C Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (Art. 1 co. 164 L. 296/2006).
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 12,00 annui.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito relative all'imposta municipale propria con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. La compensazione, negli stessi importi di cui sopra, può essere disposta anche d'ufficio previo avviso al contribuente.

ART. 17. C Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

ART. 18. C – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono a richiesta del contribuente essere rateizzate

ART. 19. C – Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R. oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficio Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, le spese per i compensi di notifica degli atti dispositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

ALLEGATO A

Servizi indivisibili

Previsioni di spesa bilancio 2014

Costi

Polizia municipale € 38.205,77=

Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve, cura del verde pubblico) € 28.865,97=

Illuminazione pubblica € 58.000,00=

Altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti € 0,00

Servizi di protezione civile € 578,55=

Urbanistica e gestione del territorio € 3.000,00=

Anagrafe € 35.805,21=

TOTALE € 164.455,50=

Entrate

Gettito stimato TASI € 91.000,00=

Grado di copertura dei costi 55,33%

CAPITOLO D TARI

Art. 1. D Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo comunale per la gestione dei rifiuti in attuazione dell'articolo 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014 e smi), in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. D Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di gestione.

Art. 3. D Istituzione del tributo

1. Nel comune di Sagliano Micca è istituito, a decorrere dal 01/01/2014, il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 4. D Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 5. D Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 6. D Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 7. D Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8. D Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 9. D Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10. D Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11. D Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 12. D Esenzioni e riduzioni

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali | |
|---|---|
| Tipologie di attività delle utenze non domestiche | % di riduzione della superficie calpestabile |
| Magazzini senza alcuna vendita diretta | 5 |
| Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti) | 10 |
| Attività di falegname | 30 |
| Attività di idraulico, fabbro, elettricista | 20 |
| Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine | 30 |
| Attività di lavanderie a secco, tintorie | 15 |
| Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi | 20 |
| Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione | 20 |
| Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e | 70 |

| | |
|---|----|
| similari | |
| Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità | 15 |
| Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie | 50 |
| Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione) | 60 |
| Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta) | 80 |

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti) distinti per codice CER.

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Esenzioni dal pagamento del tributo: per locali ed aree adibiti esclusivamente all'attività istituzionale gestiti da associazioni e per i locali ed aree adibiti alle attività di oratorio.

Art. 13. D Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione atte a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000).

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III –TARIFFE

Art. 14. D Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 15. D Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo, possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 16. D Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'Art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2%;
6. Al fine del calcolo della tariffa, le utenze, sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) utenze domestiche:

| Categoria utenze domestiche | N. componenti |
|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 componente |
| 2 | 2 componenti |
| 3 | 3 componenti |
| 4 | 4 componenti |
| 5 | 5 componenti |
| 6 | 6 o piu' componenti |

b) utenze non domestiche:

| | Categoria attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti |
|----|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night club |

Art. 17. D Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al

successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18. D Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 19. D Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **una** unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo sia diverso da persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o per le nuove utenze alla data di attivazione, con eventuale successivo conguaglio nel caso di variazioni intervenute dopo il primo gennaio.

Art. 20. D Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 21. D Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 22. D Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 23. D Tributo giornaliero utenze non domestiche

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui all'articolo 25 (recupero), ; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 24. D Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO V- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25. D Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. D Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 90 giorni dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati, anche sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, via fax o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27.D Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 28.D Poteri del Comune

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al l'Art. 29 del presente regolamento e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale comunale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

-degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

-del proprio personale dipendente;

-di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

Art. 29.D Accertamenti

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. È facoltà dell'Ufficio concedere la rateazione, qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione in 12 (dodici) rate mensili, con gli interessi di cui all'art. 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30.D Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31. D Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento (avvisi bonari) che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due o tre rate scadenti a distanza di sei mesi la prima dall'ultima, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, Art. 1, della L. 296/2006.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente

pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 32. D Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Art. 33. D Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. D – Compensazione

1. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
2. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito.

Art. 35. D – Rateizzazione dei pagamenti

1. La TARI derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 32 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere, se l'importo del debito supera euro 500,00.
2. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore a € 15.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
3. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro giorni 30 dalla scadenza della predetta rata.

Art. 36. D Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 (dodici/00) per anno d'imposta.

Art. 37. D Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme, come ad esempio l'istituto dell'autotutela.

Art. 38. D Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

ALLEGATO A -Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil -pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo -indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche

| | Categoria attività |
|----|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night club |